

Repertorio n. 40014

Raccolta n. 19376

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"S.S.D. TENNIS SAN MARTINO - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITA' LIMITATA"
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno quindici dicembre duemilaventitrè

15.12.2023

Registrato a VERONA 2

alle ore undici

in data 21/12/2023

in San Martino Buon Albergo e nel mio studio, avanti a me PAOLO CARBONE,
notaio in San Martino Buon Albergo, iscritto al Ruolo del Distretto notarile di Verona,
con studio in Via XX Settembre n.73;

al n. 43109 serie 1T

Euro 156,00

si è riunita

L'assemblea della società **"S.S.D. TENNIS SAN MARTINO - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"**, costituita in Italia, con sede in San Martino Buon Albergo (VR), Via Marconi n.31, durata al 31 dicembre 2100, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Verona 93042740238 e partita iva 02449970231, R.E.A. n. VR - 382129, capitale sociale euro 13.230,00 (tredicimiladuecentotrenta) interamente versato, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- modifica dello Statuto Sociale a norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii..

è presente

- **Annechini Antonio**, nato a Verona (VR) il 24 aprile 1965 e domiciliato presso la sede sociale, che interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il costituito, **della cui personale identità io notaio sono certo**, mi richiede di ricevere il presente verbale.

Ed io notaio do atto di quanto segue:

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'articolo 8. 6 dello Statuto il costituito Annechini Antonio

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente:

constatato

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata;
- che è presente l'organo amministrativo in persona di esso Presidente del Consiglio di Amministrazione, del vice presidente del consiglio di Amministrazione signor:

- Pellicari Fabrizio, nato a Verona (VR) il 7 marzo 1970 e dei consiglieri:

- Lissandrini Mauro, nato a Verona (VR) il 18 agosto 1964

- Andreatta Paolo, nato a Perth (Australia) il 18 maggio 1964

- Pirana Adriano, nato a Colognola ai Colli (VR) il 19 giugno 1948

mentre è assente ma informato sull'argomento posto all'ordine del giorno il consigliere:

- Margonari Nicola, nato a Verona (VR) il 27 ottobre 1972;

- che sono presenti tutti i soci - in proprio e a mezzo deleghe - che rappresentano l'intero Capitale, e precisamente:

- sè medesimo, titolare di una quota del valore nominale complessivo di euro 1.653,75 (milleseicentocinquantatré virgola settantacinque) del Capitale;

- Lissandrini Mauro, sopra generalizzato, titolare di una quota del valore nominale complessivo di euro 1.653,75 (millesecentocinquantatré virgola settantacinque) del Capitale;
- Amaini Francesco, nato a Verona (VR) il 24 febbraio 1977, titolare di una quota del valore nominale complessivo di euro 1.653,75 (millesecentocinquantatré virgola settantacinque) del Capitale;
- Andreatta Alessandro, nato a Verona (VR) il 14 agosto 1992, titolare di una quota del valore nominale complessivo di euro 1.653,75 (millesecentocinquantatré virgola settantacinque) del Capitale;
- Pellicari Fabrizio, sopra generalizzato, titolare di una quota del valore nominale complessivo di euro 1.653,75 (millesecentocinquantatré virgola settantacinque) del Capitale;
- Andreatta Paolo, sopra generalizzato, in proprio titolare di una quota del valore nominale complessivo di euro 1.653,75 (millesecentocinquantatré virgola settantacinque) del Capitale e delegato del Socio;
- Margonari Nicola, sopra generalizzato, titolare di una quota del valore nominale complessivo di euro 1.653,75 (millesecentocinquantatré virgola settantacinque) del Capitale in virtù di delega che, esibita in visione a me notaio dal Presidente dell'Assemblea, viene riconsegnata allo stesso per conservarla agli atti della Società;
- Pirana Adriano, sopra generalizzato, titolare di una quota del valore nominale complessivo di euro 1.653,75 (millesecentocinquantatré virgola settantacinque) del Capitale;

dichiara

validamente costituita l'assemblea e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente che espone le ragioni che rendono necessaria la modifica dello statuto Sociale rendendolo conforme alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii

Lo Statuto così modificato, previa sottoscrizione del Presidente e di me notaio, si allega al presente verbale sotto la **lettera "A"**.

L'assemblea

- dopo breve discussione
- con voto unanime dei presenti

delibera

1) di procedere alla modifica dello statuto della società rendendolo conforme alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii:

2) di approvare il nuovo statuto della società nel testo proposto dal Presidente

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea è sciolta e sono le ore undici e trenta

Il costituito mi ha esonerato dalla lettura di quanto allegato.

Il presente atto è esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 12, comma 2 bis D.lgs. 36/2021

Del presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a penna di mio pugno, ho dato lettura al componente che lo approva.

Occupi un foglio per tre pagine fin qui.

FIRMATO: ANNECHINI ANTONIO - PAOLO CARBONE - SIGILLO

ALLEGATO "A" AL N.40014 DI REP. E N. 19376 DI RACC.

= STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione sociale: “ **S.S.D. TENNIS SAN MARTINO – Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata**”.

Articolo 2 – Sede sociale e domicilio dei soci

La Società ha sede legale nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La Società potrà istituire e sopprimere altrove succursali, agenzie, rappresentanze e filiali sia in Italia che all'estero.

L'organo amministrativo avrà inoltre la facoltà di trasferire liberamente la sede sociale all'interno del Comune, previa idonea comunicazione ai Pubblici Uffici competenti.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 3 – Oggetto sociale

3 - OGGETTO - La società sportiva dilettantistica è senza fine di lucro e viene previsto che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, anche in forme indirette o differite.

La società ha per oggetto l'esercizio, in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione dell'attività specifica del tennis, del beach-tennis, del padel del tennis in carrozzina nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei, corsi ed ogni altra attività agonistica e non in genere ad essa collegata, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI e delle altre organizzazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni alle quali la società intenderà aderire ed in particolare:

a) la gestione di attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport del tennis, del beach-tennis, del padel e del tennis in carrozzina;

b) l'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa dello sport del Tennis.

L'attività avverrà con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del C.I.O. e del C.O.N.I., delle federazioni sportive nazionali ed internazionali e/o degli enti di promozione sportiva di appartenenza.

Per il miglior raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport contemplati, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline contemplate. Nelle proprie sedi, sussistendone i presupposti, la società potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

L'attività sportiva dilettantistica, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alla medesima, dovranno in ogni caso risultare prevalenti, secondo le disposizioni di legge in materia ed in particolare l'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. Le attività diverse dall'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza

all'attività sportiva dilettantistica dovranno in ogni caso avere carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 dell'art.9 D.Lgs36/2021 comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

La Società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., delle federazioni nazionali ed internazionali di appartenenza, discipline sportive associate od enti di promozione sportiva e s'impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a suo carico nonchè le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Fermo restando che l'oggetto principale è la promozione e la valorizzazione dello sport del tennis, del beach-tennis, del padel e del tennis in carrozzina, la Società sportiva si propone inoltre di:

- a) promuovere e sviluppare l'attività sportiva di cui all'oggetto anche attraverso l'organizzazione di gare, manifestazioni, eventi sportivi, seminari di studio, tavole rotonde, conferenze, eccetera;
- b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a centri di pratica sportiva, campi e strutture sportive di vario genere;
- c) organizzare squadre e rappresentative sociali per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative;
- d) indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi, stages, vacanze di studio in Italia ed all'estero al fine di innalzare il livello qualitativo dei quadri dirigenziali;
- e) promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- f) gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali, distributori automatici di bevande e alimenti; la vendita, sempre ai soli tesserati, di integratori alimentari, abbigliamento sportivo, gadgets promossi dalla Società;
- g) gestire, sempre osservandone le relative norme amministrative e fiscali, centri di estetica e fisioterapia rivolti alla cura della persona;
- h) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;
- i) pubblicare, nel rispetto delle norme di legge in materia, giornali (non quotidiani), riviste, bollettini periodici atti a divulgare le pratiche sportive di cui all'oggetto;
- l) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici, istituti scolastici, pubblici e privati, associazioni e società sportive per lo svolgimento di corsi didattici, stages di formazione, manifestazioni ed iniziative sportive, anche con il fine di gestire impianti sportivi ed annesses aree di verde pubblico od attrezzato;
- m) fornire, attraverso la propria organizzazione, tutte le informazioni utili e/o necessarie alla corretta gestione di impianti sportivi, al loro sviluppo, alla loro integrazione con strutture simili e/o affini;
- n) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonchè l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive.

Tutte le attività sopra descritte, effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali, saranno svolte, oltre che nei confronti dei rispettivi soci, associati, partecipanti e tesserati, anche nei confronti degli iscritti, soci, associati o partecipanti di altre associazioni e società che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto facciano parte di un'unica organizzazione locale o nazionale aderente al C.O.N.I.

Articolo 4 – Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI, FINANZIAMENTI E RECESSO DEI SOCI

Articolo 5 – 5.1 Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 13230,00 (tredicimiladuecentotrenta) diviso in quote ai sensi di legge. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti sempre proporzionalmente.

Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società.

5.2 Trasferimento delle quote

E' consentito il trasferimento tra vivi della partecipazione sociale solo al valore nominale

Le quote non possono essere trasferite, sia inter vivos che mortis causa, senza il gradimento del Consiglio di Amministrazione che dovrà esprimersi con deliberazione a maggioranza assoluta.

Qualora il Consiglio di Amministrazione negasse il gradimento, con provvedimento adeguatamente motivato, il Socio (o i suoi eredi) ha il diritto di recedere dalla Società ed il Consiglio deve designare la persona che acquisti le quote determinandone le condizioni e le modalità.

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, il gradimento, la designazione e la determinazione delle condizioni e delle modalità di cui ai precedenti commi, sono espressi dall'Assemblea ordinaria appositamente convocata.

Nel caso, infine, di radiazione a seguito di procedimento disciplinare della Federazione o dell'Ente di promozione sportiva ovvero, della disciplina sportiva associata, il Socio interessato è tenuto, con l'emanazione del relativo definitivo provvedimento, a trasferire le proprie quote, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

Il trasferimento delle quote ha effetto nei confronti della Società dal momento dell'iscrizione al Registro delle Imprese.

Articolo 6 – Finanziamento dei soci

I soci possono eseguire finanziamenti infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, con obbligo di rimborso da parte della Società, subordinatamente al rispetto delle disposizioni in materia.

Articolo 7 – Recesso dei soci

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della Società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;

g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma, Cod. civ.;

h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore nominale

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI, ASSEMBLEA

Articolo 8 – 8.1 Decisione dei soci: competenze

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero dai soci.

8.2 Forma delle decisioni

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

8.3 Assemblee

L'Assemblea è l'organo sovrano della Società Sportiva ed è composta dai soci iscritti nel libro dei soci e in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ciascun socio ha diritto di voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

La relativa convocazione deve effettuarsi - almeno dieci giorni prima della adunanza - mediante invio ai soci di lettera raccomandata A/R, o a mezzo PEC o altro sistema simile, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione e provvedendo al contestuale avviso da affiggersi nel locale della sede sociale contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Allo scopo precipuo di favorire la massima partecipazione sociale e la democraticità tra i soci, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l'assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione dell'assemblea a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

8.4 L'assemblea

L'assemblea delibera sulle seguenti materie:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo (salvo il caso in cui l'amministrazione sia affidata a tutti i soci);
- c) la nomina dell'organo di controllo o del revisore;
- d) tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo esame dall'amministratore unico o dal Consiglio di amministrazione;
- e) l'approvazione degli eventuali regolamenti sociali.
- f) le modificazioni del presente Statuto;
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) lo scioglimento della società, la determinazione del numero dei liquidatori, la loro nomina e i loro poteri

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'amministratore unico o il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo (se eletto) o da almeno un terzo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. I soci minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.

8.5 Assemblee di seconda convocazione

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

8.6 Quorum assembleari

Con riferimento alle materie di cui al precedente articolo 8.4 dalla lettera a) ad e) l'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati

Le delibere sono validamente assunte con voto per teste a maggioranza dei soci presenti rappresentati.

Con riferimento alle materie di cui alle lettere f), g) e h) di cui al precedente articolo 8.4 in prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati i 3/5 (tre quinti) dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati

Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei soci presenti o rappresentati calcolato per teste

Le assemblee sono presiedute dal Presidente della società ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. Alla nomina del segretario dell'organo provvede il Presidente dell'assemblea.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 9 – 9.1 Struttura dell'Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, socio o non socio, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci. Nel computo dei membri del Consiglio non è compreso l'eventuale Presidente Onorario.

All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata in carica degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata. Gli amministratori sono rieleggibili. All'Organo Amministrativo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio, un compenso per l'attività effettivamente prestata a favore della Società, purché il compenso medesimo non costituisca o possa presumere, per la sua entità, una indiretta distribuzione di utili e fermo comunque restando il limite di cui alla lettera d) del comma 18, dell'art. 90, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione ed i relativi effetti.

L'Organo Amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi delle Federazioni nazionali ed internazionali di appartenenza, discipline sportive associate od Enti di promozione sportiva, dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali si vengano a trovare in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del C.O.N.I. e della Federazione di appartenenza o siano stati assoggettati, da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire **qualsiasi carica** in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se non riconosciuto dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

9.2 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente ed il Presidente onorario; quest'ultimo non avrà diritto di voto nelle assemblee consiliari né poteri di firma. Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della Società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori o, se esiste l'Organo di Controllo, che ne faccia richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, se nominato.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per

un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

9.3 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate sulla base di consenso espresso per iscritto

Qualora lo preveda il Presidente e nessuno degli amministratori e dell'Organo di Controllo si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il Presidente predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di Controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'Organo di Controllo, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla Società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla Società entro 10 giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o membro dell'Organo di Controllo si sia opposto alla adozione della decisione sulla base del consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, all'Organo di Controllo, e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
- c) le osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;
- d) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

9.4 Adunanze mediante mezzi di videoconferenza

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

9.5 Poteri di amministrazione

Esistendo il Consiglio di Amministrazione, allo stesso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione – ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni ed annotazioni di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal

pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni si riferiscono – escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.

Al Consiglio di Amministrazione spetta la competenza in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione delle Società delle quali la Società possiede almeno il novanta per cento del capitale, nonché in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione della Società nella Società che ne detiene l'intero capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in conformità e nei limiti di quanto previsto per le Società per azioni dall'art. 2381 Cod. civ., tutti o parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo e/o ad uno o più membri, Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega. Al Comitato Esecutivo si applicano le norme fissate dal presente statuto in ordine alle riunioni ed alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di nomina di Amministratore Unico, allo stesso spettano i soli poteri di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione occorrerà, di volta in volta, apposita delibera autorizzativa dell'Assemblea dei soci da assumersi a maggioranza di capitale sociale. Esistendo l'Amministratore Unico si considerano comunque atti di straordinaria amministrazione quelli di valore superiore ad Euro 50.000 (cinquantamila).

9.6 Rappresentanza della Società

La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore Unico od al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o agli Amministratori Delegati se istituiti).

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 10 - Organo di controllo

L'Organo di Controllo verrà nominato nel caso in cui le vigenti disposizioni di legge lo richiedano o per decisione dei soci e sarà composto dal numero minimo di membri previsto dalla Legge.

L'Organo di Controllo, se nominato, esercita anche il controllo contabile a norma di legge e deve essere composto esclusivamente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI, UTILI E DIRITTO DI RECESSO

Articolo 11 – Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 12 – Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, destinato il 5% (cinque per cento) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, devono obbligatoriamente essere reinvestiti per finalità conformi all'oggetto sociale, e fermo comunque restando il limite di cui alla lettera d), del comma 18, dell'art. 90, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

TITOLO VII

TESSERAMENTO

Articolo 13 - Tesserati - Possono usufruire dei servizi offerti dalla società i soggetti non soci che siano tesserati, a mezzo della società, alla Federazione di riferimento. Al fine di ottenere la qualifica di tesserato l'interessato deve fare domanda di ammissione all'organo amministrativo mediante compilazione e sottoscrizione di apposita modulistica e dietro pagamento della quota annuale stabilita dall'organo amministrativo. La durata del tesseramento è al massimo annuale e decorre dalla data di presentazione della richiesta fino al 31 dicembre di ciascun anno solare.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 – Liquidazione della Società

La liquidazione della Società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, la Società devolgerà il proprio patrimonio ai fini sportivi ad altra associazione o Società con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

FIRMATO: ANNECHINI ANTONIO - PAOLO CARBONE - SIGILLO

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico (art.22, comma 1, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, art. 68 ter, Legge 16 febbraio 1913, n.89)

Certifico io sottoscritto PAOLO CARBONE, notaio in San Martino Buon Albergo, iscritto al Ruolo del Distretto notarile di Verona, con studio in Via XX Settembre n.73, mediante apposizione al presente file (riprodotto unitamente alla presente certificazione in complessive 12 (dodici) facciate su 7 (sette) fogli e trasposto su supporto informatico mediante formato non modificabile - file pdf/A) della mia firma (dotata di Certificato di vigenza valido fino al 28 agosto 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia è conforme all'originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella in originale".

San Martino Buon Albergo e nel mio studio, il giorno ventuno dicembre duemilaventitrè

FIRMATO: PAOLO CARBONE - SIGILLO

